

emanata dal Gran Consiglio in data 3 marzo 1994<sup>1</sup>

in base all'art. 15 cpv. 3 e 4 della Costituzione cantonale<sup>2</sup> e all'art. 29 della legge sulla veterinaria<sup>3</sup>

## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Esecuzione

La presente ordinanza d'esecuzione disciplina in modo particolare l'esecuzione dei seguenti atti legislativi o di parti di essi:

- legge cantonale sulla veterinaria<sup>4</sup>;
- legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizootie<sup>5</sup>;
- ordinanza d'esecuzione del 14 dicembre 1967 della legge federale sui provvedimenti per combattere le epizootie<sup>6</sup>;
- ordinanza concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale<sup>7</sup> emanata dal Consiglio federale il 3 febbraio 1993;
- legge federale dell'8 dicembre 1905 sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo<sup>8</sup> concernente il settore della carne;
- convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (concordato sul commercio del bestiame)<sup>9</sup>.

### Art. 2 Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, di funzioni e professioni nella presente ordinanza si riferiscono ad ambedue i sessi.

## II. Organizzazione e competenza

### A. AUTORITÀ CANTONALI

#### Art. 3 1. Governo

<sup>1</sup> Il Governo nomina:

- a) il veterinario cantonale;
- b) i veterinari ufficiali;
- c) il commissario cantonale degli apiari;
- d) i periti di stima.

<sup>2</sup> Il Governo disciplina le sostituzioni.

<sup>3</sup> Il Governo è autorizzato a stabilire speciali retribuzioni per i funzionari che sono incaricati dell'esecuzione delle disposizioni del diritto veterinario.

#### Art. 4 2. Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica

<sup>1</sup> Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica nomina:

- a) i veterinari di controllo e assegna loro le regioni dell'attività ufficiale;
- b) gli ispettori degli apiari nonché i loro sostituti e assegna loro le regioni;
- c) i controllori delle carni e assegna loro le regioni.

<sup>2</sup> Esso è competente per:

- a) rilasciare ai titolari del diploma federale di veterinario l'autorizzazione per gestire uno studio veterinario, l'autorizzazione per l'assunzione di compiti ufficiali di veterinario e per la gestione di un dispensario veterinario privato;

- b) rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio della professione di guaritore di animali, di tecnico della riproduzione o di altre professioni dell'igiene veterinaria;
- c) suddividere il Cantone in circondari d'ispezione del bestiame;
- d) stipulare contratti con ditte di trasporto, macelli e aziende di eliminazione per garantire il trasporto e la distruzione di rifiuti di origine animale.

<sup>3</sup> Esso revoca le autorizzazioni, se il rispettivo titolare non soddisfa più i presupposti.

#### **Art. 5 3. Ufficio veterinario**

<sup>1</sup> L'Ufficio veterinario esegue in generale quale ufficio specializzato le disposizioni sulla lotta contro le epizootie, sull'igiene della carne e della produzione lattiera (se non sono applicabili altre leggi), sulla protezione degli animali nonché sul concordato concernente il commercio del bestiame. <sup>10</sup>

<sup>2</sup> All'Ufficio veterinario compete segnatamente:

- a) disporre misure per impedire la diffusione o per eliminare epizootie o altre malattie degli animali al fine di proteggere la salute di uomini e animali, per quanto non ne siano competenti altre istanze della Confederazione o del Cantone;
- b) la cooperazione in seno al servizio d'igiene veterinaria;
- c) l'assistenza nell'allevamento di muli e cavalli;
- d) il controllo e la sorveglianza di tutti gli organi veterinari e delle altre professioni dell'igiene veterinaria;
- e) la gestione dei corsi d'istruzione e complementari per gli ispettori del bestiame, gli ispettori e controllori delle carni, i commercianti di bestiame nonché l'organizzazione dei corsi per gli ispettori degli apiari;
- f) la collaborazione nella ricerca delle malattie degli animali, nella misura in cui ciò rientri nell'interesse del Cantone;
- g) l'elaborazione di perizie ufficiali in materia veterinaria;
- h) il rilascio e la revoca delle patenti per il commercio del bestiame.

<sup>3</sup> L'Ufficio veterinario designa i veterinari, gli ispettori e i controllori delle carni, gli ispettori del bestiame, gli ispettori degli apiari e gli affossatori che devono partecipare ai corsi d'istruzione o perfezionamento.

#### **Art. 6 4. Veterinari** **a) Veterinari ufficiali**

<sup>1</sup> Al veterinario ufficiale compete:

- a) il coordinamento della lotta contro le epizootie, per quanto questo non venga esercitato dall'Ufficio veterinario o da altri organi;
- b) la vigilanza sull'attività ufficiale dei controllori delle carni, degli ispettori del bestiame e degli affossatori;
- c) la vigilanza sull'attività dei tecnici dell'inseminazione e della riproduzione;
- d) la vigilanza sui macelli, sull'eliminazione di rifiuti di origine animale e sulla valorizzazione del mangime.

<sup>2</sup> La suddivisione corrisponde a quella cantonale. Il dipartimento competente può assegnare una regione a un altro distretto o unire dei distretti.

#### **Art. 7 b) Veterinari di controllo**

<sup>1</sup> Per l'esercizio delle funzioni di veterinario di controllo è necessaria la nomina da parte del dipartimento competente.

<sup>2</sup> Il dipartimento competente nomina per ogni comune un veterinario di controllo. In casi motivati esso può provvedere a un'assegnazione derogante da quanto detto sopra.

<sup>3</sup> Possono essere nominati i veterinari domiciliati nel Cantone. L'esercizio delle funzioni d'ufficio si conclude una volta compiuti i 65 anni. Il dipartimento può autorizzare eccezioni limitate nel tempo. Se sussistono motivi importanti il veterinario di controllo può essere esonerato in anticipo dalla sua funzione ufficiale.

#### **Art. 8 c) Compiti del veterinario di controllo**

<sup>1</sup> Il veterinario di controllo viene incaricato dall'Ufficio veterinario di eseguire tutti i compiti ufficiali veterinari come le

vaccinazioni preventive, il prelievo di sangue ecc. nei comuni a lui assegnati.

<sup>2</sup> Egli deve eseguire di regola personalmente tutte le disposizioni e gli incarichi del dipartimento competente e dell'Ufficio veterinario nonché le ulteriori funzioni ufficiali assegnategli.

<sup>3</sup> Egli provvede in collaborazione con le sovranze comunali all'osservanza scrupolosa delle leggi, ordinanze, decisioni e istruzioni concernenti la polizia epizootica.

#### **Art. 9 d) Sostituti**

<sup>1</sup> In caso di lunga assenza o altri impedimenti il veterinario di controllo provvede a un sostituto d'intesa con l'Ufficio veterinario.

<sup>2</sup> L'impiego di assistenti dev'essere notificato all'Ufficio veterinario.

#### **Art. 10 5. Commissario degli apiari**

Il commissario degli apiari è autorizzato a emanare d'intesa con l'Ufficio veterinario istruzioni tecnico-specifiche per la lotta contro malattie delle api soggette a notifica.

#### **Art. 11 6. Controllore delle carni**

<sup>1</sup> I controllori delle carni sono incaricati del controllo degli animali macellati e della carne nelle regioni a loro assegnate.

<sup>2</sup> I particolari sono disciplinati nell'ordinanza cantonale sull'ispezione delle carni <sup>11</sup>.

#### **Art. 12 7. Periti di stima**

Gli indennizzi per perdite di animali, che vengono versati nel quadro della lotta alle epizootie, sono fissati dai periti di stima conformemente alle direttive d'indennizzo della Confederazione.

### **B. AUTORITÀ CANTONALI**

#### **Art. 13 1. Compiti delle sovranze comunali**

<sup>1</sup> Le sovranze comunali sono responsabili dell'esecuzione delle prescrizioni di polizia epizootica nei comuni.

<sup>2</sup> Le sovranze comunali devono appoggiare i veterinari di controllo nell'attuazione dei loro compiti.

#### **Art. 14 2. Ispezione del bestiame** **a) Circondari d'ispezione del bestiame**

<sup>1</sup> Ogni comune forma un circondario d'ispezione del bestiame.

<sup>2</sup> Il dipartimento competente, d'intesa con il comune, può suddividere ulteriormente il territorio comunale, assegnare singole parti al vicino circondario d'ispezione del bestiame o unire più comuni in un unico circondario d'ispezione del bestiame.

#### **Art. 15 b) Ispettori del bestiame**

<sup>1</sup> Gli ispettori del bestiame sono funzionari comunali. Il comune nomina l'ispettore del bestiame e il suo sostituto. Possono fungere da sostituti gli ispettori del bestiame dei vicini circondari d'ispezione.

<sup>2</sup> Gli ispettori del bestiame restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono ammesse nomine sostitutive durante il periodo di carica solo in casi urgenti (morte, partenza, malattia).

<sup>3</sup> La nomina necessita dell'approvazione del veterinario cantonale.

#### **Art. 16 3. Affossatore**

<sup>1</sup> Ogni comune determina per il suo territorio un affossatore (incaricato dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale) nonché di uno o più sostituti. Più comuni possono designare lo stesso affossatore.

<sup>2</sup> I comuni possono incaricare le squadre di lavoro dell'eliminazione dei rifiuti di origine animale.

#### **Art. 17 4. Circondari d'ispezione degli animali macellati e delle carni**

<sup>1</sup> Ogni comune forma un circondario d'ispezione degli animali macellati e delle carni.

<sup>2</sup> D'intesa con i comuni ai sensi dell'articolo 4 della legge sulla veterinaria <sup>12</sup> il Governo può riunire più comuni in una

regione d'ispezione delle carni e nominare a tale scopo un relativo controllore.

#### **Art. 18 5. Eliminazione dei rifiuti di origine animale**

Ogni comune deve assicurare l'eliminazione dei rifiuti di origine animale che si trovano sul suo territorio, nella misura in cui non vengano eliminati dal proprietario.

### **III. Professioni dell'igiene veterinaria e riproduzione**

#### **A. VETERINARI**

##### **Art. 19 1. Veterinari senza una regione d'esercizio assegnata ufficialmente**

<sup>1</sup> Ogni titolare di un diploma federale di veterinario con domicilio nel Cantone è autorizzato con il permesso del dipartimento competente ad esercitare la professione di veterinario in tutto il Cantone.

<sup>2</sup> I veterinari residenti in cantoni e paesi limitrofi sono autorizzati all'esercizio della professione, se sono adempiti i presupposti di formazione e se il cantone di domicilio o lo stato vicino prevede la reciprocità di trattamento.

##### **Art. 20 2. Gestione dello studio veterinario**

<sup>1</sup> Il titolare dell'autorizzazione deve gestire personalmente lo studio veterinario.

<sup>2</sup> Tutti i veterinari associati in uno studio gestito in comune devono disporre di un'autorizzazione del dipartimento competente per l'esercizio della professione di veterinario.

##### **Art. 21 3. Sostituti e assistenti**

<sup>1</sup> L'assunzione di assistenti e sostituti per oltre quattro settimane deve essere notificata all'Ufficio veterinario.

<sup>2</sup> Il veterinario è responsabile dell'esercizio professionale di sostituti, assistenti e altre persone ausiliarie.

##### **Art. 22 4. Obblighi particolari**

<sup>1</sup> Il veterinario deve annotare i rapporti di proprietà e i connotati dell'animale, la diagnosi, il trattamento e i medicinali prescritti.

<sup>2</sup> In caso di accertamento o di sospetto di epizootie il veterinario deve informare immediatamente l'Ufficio veterinario e disporre misure preventive.

<sup>3</sup> In caso di pericolo di epizootie i veterinari devono mettersi a disposizione dell'Ufficio veterinario per l'esecuzione delle misure di lotta anche fuori dalla loro regione d'esercizio.

##### **Art. 23 5. Dispensari privati**

Il Governo è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza l'allestimento e l'esercizio di dispensari veterinari privati.

#### **B. ALTRE PROFESSIONI DELL'IGIENE VETERINARIA E DELLA RIPRODUZIONE**

##### **Art. 24 1. Professioni soggette ad autorizzazione**

<sup>1</sup> In modo particolare le seguenti professioni necessitano di un'autorizzazione per il relativo esercizio indipendente:

- a) guaritore di animali,
- b) inseminatore e tecnico della riproduzione.

<sup>2</sup> Il Governo è autorizzato ad assoggettare singolarmente all'obbligo d'autorizzazione ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 della legge <sup>13</sup> ulteriori professioni dell'igiene veterinaria e della riproduzione e a designare a tale scopo le autorità competenti.

##### **Art. 25 2. Facoltà**

<sup>1</sup> Ai titolari di un'autorizzazione per l'esercizio professionale di ulteriori professioni dell'igiene veterinaria e della riproduzione è esplicitamente vietato:

- a) utilizzare o fornire medicinali soggetti a ricetta medica e a dispensario;

- b) eseguire anestesie, interventi chirurgici che richiedono anestesia nonché curare malattie contagiose;
- c) fare pubblicità per apparecchi, farmaci e metodi curativi;
- d) eseguire prelievi di sangue e iniezioni;
- e) rilasciare perizie, attestati e certificati ufficiali.

<sup>2</sup> Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio professionale di ulteriori professioni dell'igiene veterinaria e della riproduzione è tenuto a consultare un veterinario, se è manifesto che lo stato dell'animale necessita di una diagnosi o di un trattamento veterinario.

#### **Art. 26 3. Obbligo di notifica**

Il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio professionale deve comunicare immediatamente al competente veterinario ufficiale tutti i casi in cui egli accerta i segni di una malattia contagiosa soggetta a notifica.

#### **Art. 27 4. Competenze del Governo**

Il Governo è autorizzato a definire caso per caso i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 e a stabilire premesse complementari. Inoltre il Governo disciplina gli ulteriori diritti e doveri delle ulteriori professioni dell'igiene veterinaria e della riproduzione.

### **C. DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art. 28 1. Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione viene rilasciata se

- a) il candidato dispone di una sufficiente formazione specifica;
- b) il candidato ha una buona reputazione;
- c) non sussistono motivi che rendono impossibile l'esercizio della professione.

#### **Art. 29 2. Revoca dell'autorizzazione**

<sup>1</sup> L'autorizzazione deve essere revocata se

- a) non sussistono più i presupposti giusta l'articolo 28;
- b) sono stati violati gravemente o a più riprese il dovere professionale e di scrupolosità o le disposizioni legali.

<sup>2</sup> Le infrazioni alle relative prescrizioni dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali (UICM) e ai relativi atti legislativi e direttive vengono considerate una violazione del dovere professionale.

<sup>3</sup> L'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale può essere revocata del tutto o in parte nonché per un tempo determinato o indeterminato.

#### **Art. 30 3. Vigilanza**

L'Ufficio veterinario è autorizzato a controllare tutti i locali, i medicinali e le attrezzature che servono all'esercizio della professione del titolare dell'autorizzazione e a prendere visione delle registrazioni effettuate nello studio veterinario.

### **IV. Traffico di animali, sostanze di origine animale e altri oggetti**

#### **A. SORVEGLIANZA SUL TRAFFICO DI ANIMALI**

##### **Art. 31 1. Competenze del Governo**

Il Governo è autorizzato a fissare le tasse per i certificati di trasloco e collettivi nonché le tasse degli ispettori del bestiame per controlli e attestazioni.

##### **Art. 32 2. Sorveglianza sul traffico di animali**

I certificati di trasloco e simili consegnati all'ispettore del bestiame devono essere conservati in ordine per tre anni.

##### **Art. 33 3. Orari d'apertura**

Gli orari d'apertura per l'ispettorato del bestiame devono soddisfare le esigenze locali ed essere rese note pubblicamente. Le sovranze comunali possono fissare se necessario gli orari d'apertura.

## **B. MERCATI DI BESTIAME ED ESPOSIZIONI**

### **Art. 34 1. Competenza dell'Ufficio veterinario**

<sup>1</sup> In caso di pericolo acuto di epizootie o di pericolo di propagazione di malattie contagiose l'Ufficio veterinario è autorizzato a decretare l'annullamento o la sospensione temporanea di mercati di bestiame, di azioni d'eliminazione di bovini, di fiere ed esposizioni di bestiame.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda l'assunzione di bestiame e altre manifestazioni simili a mercati l'Ufficio veterinario stabilisce se e in che misura le prescrizioni di polizia epizootica sono applicabili per le fiere. Esso adotta le misure necessarie per le esposizioni di altri animali come cani, gatti, conigli e volatili.

### **Art. 35 2. Controlli delle presentazioni**

Il controllo sanitario delle presentazioni a manifestazioni di mercato o d'esposizione deve essere eseguito ad opera dei veterinari di controllo, il controllo dei certificati di trasloco o la registrazione ad opera degli ispettori del bestiame o degli organi di polizia. I costi che ne risultano vanno a carico dei comuni in cui si svolgono le manifestazioni.

### **Art. 36 3. Esposizioni di bestiame non soggette a certificato di trasloco**

<sup>1</sup> Per la presentazione di bestiame in esposizioni locali, dove vengono presentati soltanto capi provenienti dal comune che ospita l'esposizione e da comuni vicini, non occorrono i certificati di trasloco e controlli delle presentazioni.

<sup>2</sup> L'Ufficio veterinario può emanare prescrizioni deroganti. Esso è autorizzato a esonerare anche esposizioni regionali dall'obbligo di presentare certificati di trasloco, chiedendo loro oneri di garanzia.

## **C. TRAFFICO DI ANIMALI**

### **Art. 37 1. Prescrizioni sull'alpeggio**

L'alpeggio di animali della specie equina, bovina, suina, ovina e caprina su alpi e pascoli in comune viene disciplinato in prescrizioni speciali emanate dal dipartimento (prescrizioni per l'alpeggio).

### **Art. 38 2. Traffico di animali con l'estero**

Chi vuole alpeggiare animali di provenienza estera della specie equina, bovina, ovina, caprina o suina sugli alpi grigioni per l'estivazione, deve presentare la richiesta entro e non oltre quattro settimane prima del previsto passaggio del confine all'Ufficio veterinario cantonale, il quale la trasmette alla competente autorità d'autorizzazione (Ufficio federale di veterinaria) unitamente alla propria presa di posizione.

## **D. COMMERCIO DEL BESTIAME**

### **Art. 39 1. Obbligo della patente, premesse per il rilascio e la revoca**

<sup>1</sup> L'obbligo della patente nonché le premesse per il rilascio e la revoca si conformano alla legislazione federale sulle epizootie <sup>14</sup> e alla convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (concordato sul commercio del bestiame) <sup>15</sup>.

<sup>2</sup> Per l'ammontare della cauzione sono determinanti in modo particolare le relative decisioni della Conferenza sul concordato. La cauzione può essere versata all'Ufficio veterinario all'indirizzo della cassa della direzione o mediante la comprova d'adesione al consorzio d'assicurazione delle cauzioni della Federazione svizzera dei commercianti di bestiame.

<sup>3</sup> Le patenti per il commercio di bestiame grosso sono valide anche per il commercio di bestiame minuto.

### **Art. 40 2. Tasse per il commercio del bestiame**

Il Governo è autorizzato a fissare le tasse per il commercio del bestiame conformemente alle decisioni della Conferenza sul concordato.

### **Art. 41 3. Procedura**

Le richieste per il rilascio della patente per il commercio del bestiame devono essere presentate all'Ufficio veterinario cantonale allegando le attestazioni sui presupposti richiesti nel concordato.

#### **Art. 42 4. Controllo sul commercio del bestiame**

I controlli sul commercio del bestiame per l'anno trascorso devono essere rimessi all'Ufficio veterinario cantonale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

### **E. ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE**

#### **Art. 43 1. Eliminazione, principio**

L'eliminazione dei rifiuti di origine animale, come la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento intermedio, il trattamento, la valorizzazione, l'incenerimento o il sotterramento deve avvenire in conformità alle disposizioni dell'ordinanza emanata dal Consiglio federale il 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale <sup>16</sup>.

#### **Art. 44 2. Eccezioni, valorizzazione e posti di sotterramento dei rifiuti di origine animale**

<sup>1</sup> Dove non è possibile un trattamento e una valorizzazione dei rifiuti di origine animale, quest'ultimi devono essere sotterrati.

<sup>2</sup> I comuni mettono a disposizione posti adeguati di sotterramento. I nuovi posti di sotterramento necessitano dell'approvazione delle competenti autorità cantonali.

<sup>3</sup> Negli alpi e in fondi di montagna discosti le carcasse di animali devono di regola essere sotterrate in modo da essere ricoperte con una strato di terra di almeno 1,2 metri. Non deve trattarsi di terreno paludoso e situato nelle vicinanze di corsi d'acqua o sorgenti.

<sup>4</sup> I comuni possono ordinare che le carcasse trovate negli alpi o in fondi di montagna discosti vengano trasportate in un centro di raccolta o presso una strada principale o di collegamento per provvedere poi all'eliminazione conformemente alle prescrizioni. I maggiori costi che ne risultano possono poi essere addebitati al proprietario degli animali, se al riguardo sono stati emanati dal comune un regolamento e un ordinamento delle tariffe.

<sup>5</sup> L'Ufficio veterinario rilascia le autorizzazioni per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, segnatamente per l'uso come foraggio o per la produzione di mangime. Esso stabilisce le necessarie condizioni di polizia epizootica.

#### **Art. 45 3. Servizio di raccolta**

<sup>1</sup> I comuni organizzano per la loro regione la raccolta dei rifiuti di origine animale e il trasporto nei centri regionali di raccolta assegnati.

<sup>2</sup> Coloro che producono rifiuti di origine animale (macelli, macellerie ecc.) sono obbligati ad allacciarsi a un servizio cantonale di raccolta e portare per conto proprio al centro di raccolta a orari determinati i loro rifiuti oppure, su richiesta, a far intervenire con garanzia contrattuale un'impresa privata d'eliminazione riconosciuta.

#### **Art. 46 4. Centri comunali di raccolta**

I comuni possono allestire centri comunali di raccolta, nei quali i rifiuti d'origine animale possono essere perfettamente conservati refrigerati fino all'ulteriore trasporto. I comuni sono responsabili del trasporto e dell'eliminazione definitiva.

#### **Art. 47 5. Costruzioni nuove e trasformazioni di centri di raccolta**

<sup>1</sup> In caso di costruzioni nuove e trasformazioni di centri di raccolta, i piani devono essere inoltrati prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio veterinario per l'esame e l'approvazione.

<sup>2</sup> Ogni centro di raccolta o ogni altro stabilimento per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale va dotato di un dispositivo di pulizia e disinfezione. Esso dev'essere attrezzato ed offrire spazio sufficiente per immagazzinare sotto refrigerazione, manovrare, svuotare o trasbordare su autocarri il numero necessario di contenitori da 800 litri.

#### **Art. 48 6. Pulizia, disinfezione**

<sup>1</sup> I locali, le installazioni, le attrezzature, i contenitori, le piazzole dei centri di raccolta e di altri impianti per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale vanno puliti quotidianamente e disinfettati almeno una volta la settimana.

<sup>2</sup> I veicoli sporchi vanno puliti e disinfettati dopo ogni intervento. In caso di sospettata o accertata epizootia essi vanno puliti e disinfettati a fondo immediatamente dopo lo svuotamento.

## **F RACCOLTA E VALORIZZAZIONE INDUSTRIALE DI MANGIMI**

### **Art. 49 1. Autorizzazione per la raccolta e la valorizzazione industriale di mangimi**

<sup>1</sup> La raccolta industriale di scarti alimentari e di cucina per l'utilizzazione quale mangime per animali nonché la valorizzazione di tali avanzi per mangimi necessitano un'autorizzazione dell'Ufficio veterinario.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate o limitate in ogni momento se non si rispettano le prescrizioni o se la situazione epizootica lo richiede.

### **Art. 50 2. Presupposti per il rilascio di autorizzazioni ad aziende per la tenuta di suini**

<sup>1</sup> Le autorizzazioni ai sensi delle disposizioni federali determinanti in materia sono rilasciate soltanto alle aziende per la tenuta di suini che dispongono delle necessarie attrezzature per il trasporto sicuro, l'immagazzinamento e la sterilizzazione appropriati del materiale raccolto e che offrono la garanzia di una valorizzazione igienica ineccepibile secondo le prescrizioni della polizia epizootica.

<sup>2</sup> La valorizzazione del mangime raccolto non deve pregiudicare le aziende vicine.

### **Art. 51 3. Valorizzazione di latte nell'ingrasso**

Nel caso di epizoozia propagabile attraverso il latte l'Ufficio veterinario prescrive che i prodotti secondari della lavorazione del latte vengano pastorizzati prima della consegna quale mangime.

## **V. Lotta contro le epizoozie**

### **A. PROVVEDIMENTI DI LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE**

#### **Art. 52 1. Obbligo di notifica**

<sup>1</sup> I proprietari di animali come pure tutte le altre persone che si occupano professionalmente di animali da reddito come gli inseminatori, i pastori, i pareggiatori degli unghioni, i guaritori di animali, gli ispettori del bestiame ecc. devono informare immediatamente il veterinario se sospettano la presenza di una malattia contagiosa.

<sup>2</sup> Il veterinario che accerta o suppone la presenza di una malattia da notificare adotta immediatamente le necessarie misure preventive, informa la sovrastanza comunale e ne rende atto al competente veterinario di controllo. Se si sospetta la presenza di una malattia altamente contagiosa si informa immediatamente il veterinario cantonale.

#### **Art. 53 2. Accertamento da parte del veterinario d'ufficio**

<sup>1</sup> Ricevuti l'annuncio o la notifica circa il sospetto o lo scoppio di epizoozie il veterinario di controllo si reca immediatamente sul posto, visita gli animali malati o sospetti e adotta i provvedimenti necessari per arginare il contagio.

<sup>2</sup> A seconda del risultato notifica subito la situazione all'Ufficio veterinario cantonale, informa il veterinario ufficiale, la sovrastanza comunale e l'ispettore del bestiame.

#### **Art. 54 3. Analisi di laboratorio**

<sup>1</sup> Gli incarichi per le analisi ufficiali devono essere trasmessi al laboratorio veterinario-batteriologico cantonale. L'Ufficio veterinario decide quali incarichi trasmettere a determinati laboratori esterni.

<sup>2</sup> I laboratori d'analisi che hanno accertato un'epizoozia soggetta a notifica lo comunicano all'Ufficio veterinario nonché al veterinario mandatario o all'ispettore degli apiari.

#### **Art. 55 4. Prevenzione**

I veterinari e altre persone che si occupano professionalmente della salute degli animali sono tenuti a disporre in ogni momento dei necessari prodotti di disinfezione e tute di protezione adeguate onde poter adottare, in caso di sospettata epizoozia, i primi provvedimenti preventivi per evitare la propagazione della stessa.

#### **Art. 56 5. Provvedimenti di sequestro** **a) Decisione**

<sup>1</sup> Di massima i provvedimenti di sequestro sono disposti dall'Ufficio veterinario. Soltanto l'autorità disponente è autorizzata a revocare il sequestro.

<sup>2</sup> Con il sequestro da parte dell'Ufficio veterinario si possono disporre anche altri provvedimenti come vaccinazioni preventive, macellazioni e disposizioni per l'utilizzazione del latte.

## **Art. 57 b) Pubblicazione**

<sup>1</sup> Se i provvedimenti di sequestro interessano soltanto singoli effettivi si invia una comunicazione scritta al proprietario e si informano gli organi della polizia epizootica del comune.

<sup>2</sup> In caso di estesa propagazione o grave pericolo di epizoozia si comunicano le decisioni ai comuni che sono responsabili della rispettiva pubblicazione ed osservanza. In casi particolari la pubblicazione avviene sul Foglio ufficiale cantonale. In caso di epizoozie altamente contagiose le decisioni di sequestro e le disposizioni vanno rese note con tutti i provvedimenti del caso.

## **Art. 58 6. Pulizia e disinfezione**

La pulizia e disinfezione di strade, piazze, stalle e altri oggetti sono assoggettate alla vigilanza dell'Ufficio veterinario.

## **Art. 59 7. Collaborazione del comune**

I comuni sono tenuti a mettere a disposizione e retribuire il personale ausiliario necessario per la pulizia e le disinfezioni disposte dall'Ufficio veterinario nonché per le visite periodiche degli effettivi e le vaccinazioni preventive.

## **Art. 60 8. Obblighi del tenentario**

Il tenentario deve:

1. aiutare il veterinario durante le visite o altre operazioni e seguire le sue disposizioni;
2. trattare gli animali malati secondo le istruzioni del veterinario;
3. pulire e disinfettare le proprie stalle e l'ambiente circostante o darne incarico assumendosi le spese;
4. portare gli animali sul luogo prestabilito in caso di vaccinazioni o bagni per le pecore prescritti e aiutare a vaccinare, risp. a lavare gli animali;
5. approntare per il trasporto le carcasse di animali provenienti dalla propria azienda conformemente alle disposizioni del comune e portarle in un centro di raccolta designato o sul posto del sotterramento.

## **B INDENNIZZI E CONTRIBUTI NELLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE**

### **Art. 61 1. Fondo contro le epizoozie**

<sup>1</sup> Il fondo contro le epizoozie copre le spese per la lotta contro le malattie degli animali elencate nella legislazione federale. Nell'ambito della discrezionalità il Governo fissa i principi d'indennizzo.

<sup>2</sup> Il Governo è autorizzato a dichiarare i principi d'indennizzo globalmente o parzialmente applicabili ad altre epizoozie, per quanto ciò rientri nel pubblico interesse.

### **Art. 62 2. Indennizzi per la perdita di animali a) In genere**

Vengono versati indennizzi per la perdita di animali per:

- a) animali periti o abbattuti in seguito a epizoozia;
- b) animali malati morti o abbattuti in seguito ad un trattamento disposto dalle autorità;
- c) animali macellati o abbattuti ed eliminati in seguito a una disposizione delle autorità volta a prevenire la propagazione di un'epizoozia;
- d) animali sani morti, macellati o abbattuti ed eliminati a causa di un intervento disposto dal competente organo di polizia epizootica.

### **Art. 63 b) Ammontare dell'indennizzo, principio**

Gli indennizzi vanno calcolati in modo che chi subisce il danno, tenuto conto del ricavato dell'utilizzazione, percepisca il 90 per cento del valore di stima per gli animali a unghia fessa e i cavalli e il 70 per cento per gli altri animali.

### **Art. 64 c) Eccezioni e riduzione degli indennizzi**

Gli indennizzi vengono rifiutati o ridotti secondo discrezione oltre che per i motivi di cui all'articolo 34 della legge federale sulle epizoozie <sup>17</sup>, se:

- a) gli animali malati non sono stati trattati e curati a dovere, segnatamente se non è stato consultato un veterinario o non sono state rispettate le prescrizioni sulla tenuta;
- b) in seguito a negligenza si è pregiudicato il provento di utilizzazione;
- c) in caso di animali periti o macellati mancano interamente o parzialmente i documenti su una diagnosi sicura come il reperto veterinario, il rapporto sul sezionamento, le analisi di laboratorio o i documenti necessari alla stima circa la discendenza, la produzione di latte, la gravidanza ecc.

**Art. 65 d) Procedura**

<sup>1</sup> Secondo le direttive dell'Ufficio federale di veterinaria tutti gli animali devono essere stimati.

<sup>2</sup> Di regola gli animali ungulati vivi devono essere stimati dai periti di stima designati dal Governo. In casi urgenti o se occorre valutare soltanto singoli animali, segnatamente anche morti, il veterinario cantonale può provvedere alla stima. In caso di animali periti occorre tener conto dei certificati di discendenza e della produzione di latte come pure della stima dell'assicurazione.

<sup>3</sup> Per ogni stima va allestito un protocollo da sottoporre per la firma ai periti di stima e al proprietario.

**Art. 66 e) Verifica e rettifica delle stime**

<sup>1</sup> I proprietari di animali che non condividono la stima possono interporre ricorso al dipartimento competente allegando il protocollo di stima e gli ulteriori documenti importanti per la valutazione.

<sup>2</sup> Se le stime si basano su dati inesatti o non sono adeguate al valore commerciale l'Ufficio veterinario deve rispedirle ai periti di stima per una nuova valutazione. Se necessario deve trasmetterle al dipartimento competente per la verifica e la rettifica.

**Art. 67 3. Sussidi**

Il Governo emana le disposizioni di attuazione per i sussidi ai sensi dell'articolo 15 della legge <sup>18</sup> e stabilisce il loro ammontare nonché le condizioni e gli oneri.

**C. RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA LOTTA CONTRO LE EPIZOOZIE**

**Art. 68 1. Tenutari di animali**

Sono a carico del tenutario di animali:

1. i costi dei vaccini, dei farmaci e della loro somministrazione per quanto non vengano assunti dal fondo contro le epizoozie;
2. le perdite di guadagno compresa la perdita di utilizzazione;
3. le perdite di materiale e foraggio in seguito a pulizia e disinfezione obbligatorie;
4. la franchigia per la perdita di animali;
5. l'indennizzo del veterinario di controllo per visite o trattamenti di animali e effettivi e per la stesura degli attestati necessari per esposizioni, mercati speciali o esportazione.

**Art. 69 2. Comuni**

<sup>1</sup> Sono a carico dei comuni:

1. i costi relativi alla pubblicazione dei provvedimenti disposti e alla sorveglianza della loro esecuzione, compresi i veicoli stagni di trasporto degli animali infetti e i posti di sequestro messi a disposizione dal comune;
2. i costi per il personale ausiliario occupato in tutte le misure di lotta, compresa la pulizia e la disinfezione, se queste non spettano al tenutario degli animali;
3. i costi per gli accompagnatori nelle visite periodiche degli effettivi e nelle vaccinazioni preventive;
4. i costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale, compresa la partecipazione alla costruzione e all'esercizio dei centri regionali di raccolta, per quanto essi non vengano assunti dal Cantone e dalle imprese che macellano animali a livello industriale o lavorano la carne;
5. i costi per i censimenti periodici del bestiame, per la riscossione dei contributi dei proprietari di animali e delle tasse

per il bestiame extracantonale d'estivazione a favore del fondo contro le epizoozie;

6. i costi per la costruzione e l'approntamento dei bagni per le pecore.

<sup>2</sup> Gli ispettori del bestiame hanno diritto alle tasse in conformità della tariffa cantonale. Il pagamento di ulteriori indennità agli ispettori del bestiame e la retribuzione degli affossatori è compito del comune. Per la frequentazione dei corsi complementari obbligatori e d'istruzione i comuni devono versare ai loro organi della polizia epizootica indennità giornaliera e garantire un adeguato rimborso spese.

#### **Art. 70 3. Fondo contro le epizoozie**

Tutti i costi delle misure preventive e di lotta nonché gli indennizzi per animali, per quanto non vadano a carico del loro tenentario, del comune o della Confederazione, sono addebitati al fondo contro le epizoozie. Si tratta al riguardo segnatamente dei costi seguenti:

1. i costi veterinari per trattamenti nell'ambito della lotta contro le epizoozie;
2. i costi di laboratorio per le analisi disposte dall'Ufficio veterinario o eseguite con la sua approvazione;
3. i costi per i vaccini in caso di vaccinazioni disposte degli effettivi di animali da reddito;
4. i costi per i disinfettanti usati nella lotta contro le epizoozie;
5. i costi di trasporto, stima e utilizzazione;
6. i costi per i veicoli stagni di trasporto degli animali infetti e per i posti di sequestro e disinfezione messi a disposizione dal Cantone;
7. la retribuzione del personale ausiliario impiegato dall'Ufficio veterinario per le visite e le vaccinazioni preventive connesse allo scoppio di un'epizoozia in osservanza degli articoli 59 e 69 dell'ordinanza sulla veterinaria;
8. l'eliminazione dei rifiuti di origine animale in caso di epizoozia;
9. la retribuzione degli ispettori degli apiari per la loro opera nella lotta contro le malattie delle api soggette a notifica;
10. il materiale usato nella cura disposta agli sciami di api;
11. le altre indennità e gli altri contributi previsti dalla legge sulla veterinaria <sup>19</sup>.

### **D. ENTRATE DEL FONDO CONTRO LE EPIZOOZIE**

#### **Art. 71 1. Contributi**

Le prestazioni contributive del Cantone, dei comuni, dei proprietari di bestiame e degli utenti del servizio di raccolta delle carcasse di animali si conformano agli articoli 9, 12 e 13 della legge sulla veterinaria <sup>20</sup>.

#### **Art. 72 2. Base di calcolo per i contributi al servizio di raccolta delle carcasse**

<sup>1</sup> Per il calcolo dei contributi dei comuni è determinante il numero della popolazione indicato nell'Annuario cantonale.

<sup>2</sup> Per il calcolo dei contributi dei macelli sono determinanti le cifre della macellazione e gli altri rifiuti di origine animale consegnati al servizio di raccolta.

<sup>3</sup> Per il calcolo delle aliquote delle aziende che lavorano la carne senza macellarla, il trasportatore incaricato dell'eliminazione deve fornire all'Ufficio veterinario le liste degli utenti del servizio di raccolta, concluse per il 31 dicembre, con le indicazioni del tonnello trasportato.

#### **Art. 73 3. Responsabilità del comune**

<sup>1</sup> Su ordine del dipartimento competente il comune deve eseguire annualmente un censimento degli animali, che costituisce la base per la riscossione dei contributi.

<sup>2</sup> Il comune è responsabile dell'accertamento esatto del numero degli animali per i quali vanno versati dei contributi.

#### **Art. 74 4. Riscossione e consegna**

<sup>1</sup> Il comune deve riscuotere i contributi dei tenentari di animali a favore del fondo contro le epizoozie nonché le tasse di estivazione per gli animali extracantonali. Entro fine luglio esso consegna le liste del censimento su moduli ufficiali all'Ufficio veterinario.

<sup>2</sup> I contributi dovuti dai tenutari di animali e dal comune nonché le tasse per l'estivazione del bestiame extracantonale vengono addebitati al comune sul conto corrente della Ragioneria di Stato.

## **VI. Disposizioni varie**

### **Art. 75 Retribuzione dei funzionari ufficiali**

Il Governo è autorizzato a emanare una tariffa per la retribuzione dei veterinari di controllo, degli ispettori del bestiame e degli apiai per le attività e i compiti ufficiali.

## **VII. Disposizioni finali**

### **Art. 76 Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati:

- a) l'ordinanza cantonale del 25 novembre 1968 sulle epizootie <sup>21</sup>;
- b) il decreto governativo del 19 dicembre 1936 sulle tasse per la mediazione e il rilascio di permessi d'importazione dall'estero di animali, carne e prodotti di carne, per la consegna del permesso di trasporto di carne in altri comuni e di commercio ambulante dei volatili <sup>22</sup>.

### **Art. 77 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore <sup>23</sup> con la legge sulla veterinaria <sup>24</sup>.

## **Note finali**

- 1 M del 23 nov. 1994, 419; PGC 1993/94, 846
- 2 CSC 110.100
- 3 CSC 914.000
- 4 CSC 914.000
- 5 RS 916.40
- 6 RS 916.401
- 7 RS 916.441.22
- 8 817.0. La nuova legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e consumo è datata del 9 ottobre 1992. Non è ancora stabilita la data dell'entrata in vigore
- 9 CSC 912.550
- 10 CSC 912.550
- 11 CSC 507.400
- 12 CSC 914.000
- 13 CSC 914.000
- 14 Segnatamente RS 916.40 e RS 916.401
- 15 CSC 912.550
- 16 RS 916.441.22
- 17 RS 916.40
- 18 CSC 914.000
- 19 CSC 914.000
- 20 CSC 914.000
- 21 CSC 914.100; RC 1969, 73 e AGS 1985, 1508
- 22 CSC 914.300; aRB 1571
- 23 Entrata in vigore il 1° gennaio 1995 con DG del 6 dic. 1994; pubblicata sul FUC del 16 dic. 1994
- 24 CSC 914.000